

PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

NORME GENERALI PROVVISORIE PER LA RACCOLTA DI VEGETALI

- 1) La raccolta di vegetali o parte di essi è consentita solo per le specie e per il numero di esemplari di ciascuna specie indicato nella lettera di autorizzazione. In essa viene altresì indicata la zona in cui essa può essere effettuata.
- 2) Quando la raccolta è limitata alla parte aerea o a elementi particolari della pianta, questa deve essere fatta con uso di forbici o cesoie taglienti onde arrecare il minor danno possibile alla parte residua.
E' sempre vietata l'estirpazione o comunque l'asportazione dell'apparato radicale quando ciò non è specificatamente menzionato nella lettera di autorizzazione.
- 3) Tutto il materiale prelevato in eccedenza alla quantità massima autorizzata o in difformità di quanto precisato nella lettera di autorizzazione si intende asportato in violazione della normativa vigente ed il trasgressore resta pertanto soggetto a tutte le sanzioni da questa previste.
- 4) Il materiale raccolto deve essere mostrato ad ogni richiesta del Personale di sorveglianza al quale deve altresì essere consentita l'ispezione di sacchi, involucri e contenitori di qualsiasi genere. Per il materiale non dichiarato o comunque occultato si applica quanto previsto al punto 3).
- 5) L'Ente Parco può chiedere che di ogni campione ne venga raccolto un esemplare in più da consegnare all'Ente stesso gratuitamente per il proprio uso. Tali campioni dovranno essere consegnati tempestivamente accompagnati da una scheda contenente tutti i dati relativi.
- 6) L'autorizzazione è nominativa e non può per nessun motivo essere ceduta a terzi ancorché parenti od associati.
Il titolare deve averla sempre con se e deve presentarla, unitamente ad un documento di riconoscimento, al Personale di sorveglianza ogni qualvolta questo ne faccia richiesta.
- 7) Il materiale raccolto deve essere destinato esclusivamente allo scopo dichiarato. Ne è assolutamente vietata la vendita o la cessione a qualsiasi titolo a terzi. Ne è altresì vietato l'uso per realizzare oggetti destinati a uso commerciale come pure per colorare od aromatizzare cibi o bevande anche se non destinati alla vendita. L'Ente Parco si riserva di agire contro i trasgressori in base alla normativa vigente ricorrendo, se del caso, anche alle vie legali.
- 8) L'autorizzazione è valida esclusivamente per il periodo di tempo e per le zone in essa indicate. Allo scadere della validità o quando non più necessaria, dovrà essere sollecitamente restituita all'Ente Parco.

Il Personale di sorveglianza cui fosse presentata una autorizzazione scaduta provvederà al suo ritiro e, nel caso il possessore avesse già raccolto del materiale vegetale, procederà nei suoi confronti secondo quanto previsto al punto 3).

9) Copia delle pubblicazioni e/o relazioni elaborate utilizzando il materiale raccolto dovrà essere gratuitamente inviata all'Ente Parco per la dotazione del proprio archivio e biblioteca. Nell'uso del materiale dovrà sempre essere citato l'Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.